



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE SERVIZIO INFORMATICA

Determinazione N. 3163 / 2020

Responsabile del procedimento: SALLUSTIO FRANCA

**Oggetto: AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI ADERENTI
ALL'ALBO DEI FORNITORI INFORMATICI. RISULTANZE AL 17/12/2020**

Il dirigente

Premesso:

- i. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 stabilisce altresì:
 - al comma 16, tra l'altro, che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

premesso altresì che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio Metropolitano avvenuta il 31 agosto 2015;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti; lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- ii. il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente approvato con decreto del Consiglio metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, e in particolare l'art. 13 “compiti dei dirigenti”;
- iii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 29 marzo 2019 con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale relativo all'Area dell'amministrazione digitale;
- iv. la deliberazione n. 24 del 23/12/2019 con la quale il Consiglio metropolitano ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

- v. il decreto del Sindaco metropolitano n. 7 del 30 gennaio 2020 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, del Piano dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 e del Piano della performance 2020-2022”;
- vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 30/01/2020 con il quale sono stati approvati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022 e i suoi allegati;

visti:

- i. l’atto organizzativo n. 03/2013 della Direzione generale, con il quale sono state dettate le linee generali per l’istituzione e la gestione dell’Albo dei fornitori informatici;
- ii. l’atto organizzativo n. 02/2013 del Servizio informatica, con il quale sono state definite le disposizioni applicative per la formazione, tenuta ed aggiornamento dell’Albo dei fornitori informatici e determinazione delle categorie merceologiche;
- iii. l’atto organizzativo n. 2/2015 del Servizio informatica che aggiorna e integra il precedente;
- iv. l’avviso pubblico “Invito agli operatori economici di servizi e forniture informatiche ad aderire all’Albo dei fornitori informatici della Città metropolitana di Venezia”;
- v. le determinazioni del dirigente del Servizio informatica n. 2134/2013 e seguenti, con le quali sono stati approvati l’elenco e i successivi aggiornamenti degli operatori economici che hanno aderito all’albo dei fornitori informatici;
- vi. il vigente albo dei fornitori informatici aggiornato al 30/10/2020 con determinazione n. 2640/2020;

Considerato:

- i. l’art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, fa obbligo di ricorrere al MePA per gli acquisiti di beni e servizi sotto soglia.
- ii. l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”, prevede: “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti...”;
- iii. nei successivi commi 516 e 517, la Legge di Stabilità prevede altresì che “...le amministrazioni possano approvvigionarsi al di fuori delle modalità previste al comma 512 solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa...” e che “La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”;
- iv. l’art. 36 D.lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”, in particolare il comma 2 prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: [...] b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione

degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"

- v. il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni con L.11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», prevede fino al 31 dicembre 2021, all'art. 1, comma 2, punto b) che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 [...] con procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Considerato altresì:

- i. le Linee guida n. 4, di attuazione del d.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., prevedono, tra l'altro, al punto 5.1.1 che "Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinati [...] i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento";
- ii. nelle more dell'adozione del nuovo regolamento governativo di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 216, comma 27-octies, le linee guida e i decreti adottati da ANAC in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento;
- iii. nelle more dell'adeguamento al D. Lgs n. 50/2016 e alle Linee guida A.N.AC. n. 4/2016 e suoi aggiornamenti del regolamento per la disciplina dei contratti, adottato dalla Provincia di Venezia con deliberazione del Consiglio Provinciale 2011/46 del 24 maggio 2011, si deve procedere alla tenuta e gestione dell'Albo dei fornitori informatici secondo quanto stabilito dalla succitata normativa;

Ritenuto pertanto, alla luce degli stringenti obblighi imposti dalla normativa relativamente agli approvvigionamenti di beni e servizi informatici da effettuarsi quasi esclusivamente tramite Consip e ai criteri di tenuta e gestione degli elenchi di operatori economici attualmente vigenti, che sia necessario provvedere all'aggiornamento dell'Albo dei fornitori informatici, al fine di mantenere sempre allineato l'elenco delle ditte cui approvvigionarsi attraverso il Mercato Elettronico;

preso atto che le ditte che hanno inviato regolarmente il modulo di adesione all'albo, dopo il 30/10/2020 e fino alla data del 17/12/2020, o per le quali è necessario provvedere ad aggiornamenti a seguito comunicazioni di variazioni, sono le seguenti:

ditta	Indirizzo	Categoria merceologica
IFInet S.r.l.	via XX Settembre 12 - 37129 Verona (VR)	01. Informatica – Servizi 02. Informatica - Forniture

verificato sul portale MePA l'effettiva e regolare presenza degli operatori già iscritti all'Albo al fine di confermarne l'inserimento e procedere, nel caso, ad eventuali cancellazioni, previa comunicazione di avvio del procedimento;

dato atto che la firmataria del presente provvedimento, dirigente del servizio, è anche responsabile unico del procedimento in quanto il funzionario PO dell'Area precedentemente responsabile di tale procedura da poco non è più presente nel servizio informatica e pertanto il dirigente ha deciso di assumere per il momento su di sé la responsabilità procedimentale;

dato atto che il dirigente firmatario del presente provvedimento nonché responsabile del procedimento non si trovano in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'adozione dello stesso e, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990, nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei fornitori informatici risultanti al 17/12/2020;

determina

1. di approvare, come stabilito dagli atti organizzativi n. 03/2013 della Direzione generale, n. 02/2013 e n. 2/2015 del Servizio Informatica, nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida A.N.AC. 4/2016 e s.m.i., l'elenco dei fornitori informatici risultanti alla data del 17/12/2020, come definito nell'allegata tabella, parte integrante del presente atto;
2. di dare comunicazione del presente provvedimento alla ditta sopra elencata, oggetto di integrazione.

L'elenco così aggiornato è pubblicato sul portale della Città metropolitana di Venezia, nella sezione Trasparenza, sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SALLUSTIO FRANCA

atto firmato digitalmente